



Comune di Fonni

Provincia di Nuoro

Originale

Deliberazione Giunta Comunale Numero 67 Del 11/08/2017

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI FONNI.

L'anno 2017 addì 11 del mese di Agosto alle ore 13.30, nella sala delle adunanze del Comune di Fonni si è riunita, convocata nei modi e nei termini di legge, la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
Falconi Daniela	SI
Raffaella Mureddu	SI
Mario Piras	SI
Anna Maria Coccoillone	NO
Luigi Giovanni Mattu	SI

Presenti:4

Assenti:1

Assiste il Segretario Dott.ssa Assunta Cipolla

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Comune di Fonni

Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 71

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI FONNI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **Che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato al D.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- **Che** con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 08.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- **Che** con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 31.03.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 31.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019;

VISTI in particolare:

- L'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- L'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....
4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
- L'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATI, inoltre:



Comune di Fonni

- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);*
- *costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);*
- *in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);*
- *a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).*

VISTO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di



Comune di Fonni

cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

VISTO l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. n. 89/2014 il quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

VISTO, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

RICHIAMATO il "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica", riapprovato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 in data 30.12.2016;

DATO ATTO che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;



Comune di Fonni

- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

ATTESO:

- **che** il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;
- **che** alla fine 2016, in attuazione del piano occupazionale 2017, sono state attivate le procedure necessarie per assumere, n. una unità di categoria giuridica "C1", a tempo indeterminato e part-time al 69%, da concludersi entro il 2017;

RICHIAMATE:

- 1) la propria precedente deliberazione n.16/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Programma Triennale del fabbisogno del personale per il Triennio 2017 / 2019- Piano assunzioni 2017 e 2017/2019 - Aggiornamento della programmazione -Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente";

RIBADITO il principio che la dotazione organica è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l'ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ritiene opportuno intervenire e ridefinire l'attuale dotazione organica come rappresentata dall'allegato "A" al presente atto, alla luce di quanto sopra e dell'esigenza di modificare l'organizzazione interna del personale:

RITENUTO di approvare la nuova dotazione organica dell'ente (allegato A) apportando le seguenti modificazioni alla precedente dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 16, in data 08.03.2017:

- **Spostando** la dipendente Loi Pierina, Cat.Economica B4 –Collaboratore amministrativo, dall'Area Amministrativa all'Area Finanziaria;
- **Spostando** la dipendente Cugusi Antonia Angela, Cat.Economica B6 –Esecutore scolastico specializzato, dall'Area Socio-culturale all'Area Amministrativa;

RICORDATO che questo ente:

- *ha rispettato* i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2016;
- *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- il rapporto tra spese di personale e spese correnti verrà determinato all'interno del rendiconto di gestione per l'esercizio 2017;

DATO ATTO, inoltre, che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2017-2019 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2017-2019 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO infine:

- **Che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006
- **Che** con deliberazione n. 17/2017, esecutiva ai sensi di legge, si dà atto che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

ACCERTATO che sul presente provvedimento sarà espletata la procedura di informazione, mediante trasmissione alle OO.SS. di categoria ed alle R.S.U., così come previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. EE.LL;



Comune di Fonni

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. LGS 267/2000;

VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- La Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017 e per il triennio 2017/2019 - pubblicata in G.U. 21.12.2016);
- Il D.L. 244 del 30.12.2016 avente per oggetto "Proroga e definizione di termini" di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "Milleproroghe – pubblicato sulla G.U.n.304 del 30.12.2016);
- Il D. Lgs. n. 198/2006 e smi e l'art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm e ii sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- Il CCNL 31.3.1999, con il quale è stata approvata la revisione del sistema di classificazione professionale;
- Il vigente contratto nazionale collettivo dei dipendenti del comparto "Regioni-Autonomie locali";
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;

CON voti unanime,

D E L I B E R A

- 1) **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e confermate;**
- 2) **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, la nuova Dotazione Organica del Comune di Fonni, così come risulta dall'Allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto:**
 - Che l'allegato di cui al precedente punto 2) disciplina la consistenza complessiva del personale evidenziando i posti per profilo e per categoria;
 - Che la rideterminazione della Dotazione Organica è stata redatta nel rispetto delle direttive degli organi di governo ed è finalizzata agli obiettivi citati in narrativa;
 - Che la dotazione organica determinata con il presente atto produce una spesa complessiva non superiore a quella della dotazione organica vigente e derivante dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2017;
- 4) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - a) Al Segretario Comunale, alle OO.SS. ed alle R.S.U. per informazione;
 - b) Al Servizio Finanziario-personale ed ai Responsabili dei servizi interessati, per quanto di competenza,
 - c) A tutti i dipendenti dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

CON ulteriore votazione palese, unanime,

D E L I B E R A

- Di attribuire al presente atto immediata esecutività, ai sensi del IV° comma, dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 71**

Ufficio Proponente: **Personale**

Oggetto: **RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI FONNI.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/08/2017**

Il Responsabile di Settore

Dr.Mario Carta

Parere contabile

Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/08/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.Mario Carta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Falconi Daniela

IL Segretario
Dott.ssa Assunta Cipolla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio online di questo Comune il giorno 11/08/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/08/2017 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11/08/2017 è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge a seguito di pubblicazione all'albo pretorio online per i tempi stabiliti senza reclami ne osservazioni.

Fonni, lì 11/08/2017

Segretario
Dott.ssa Assunta Cipolla

Originale di Delibera di Giunta Comunale n° 67 del 11/08/2017.